



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01708 DEL SEN. SCALFAROTTO (res. n. 257 del 27 dicembre 2024)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale il senatore interrogante, traendo spunto da notizie di stampa relative ad un episodio di violenza omofoba avvenuto il 22 dicembre 2024 a Milano, solleva specifici quesiti in ordine ad iniziative, anche normative, finalizzati a *“alla tutela e prevenzione degli atti di violenza di natura omolesbobitransfobica”*, si rappresenta quanto segue.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 13 gennaio 2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

” Con riferimento all’interrogazione in oggetto, va premesso che l’episodio risale al 21/12/2024 alle ore 23.50 circa, in via santa Rita da Cascia in Milano.

La notizia di reato è pervenuta in Procura solamente oggi 10/01/2025 ed è datata 09/01/2025 [...].

La polizia giudiziaria operante è la Legione Carabinieri Lombardia – stazione di Milano Barona.

Dall’esame della comunicazione della notizia reato è possibile accertare che, nella tarda serata (ore 23.50) del giorno 21/12/2024 (è non dunque in data 22/12/2024 così come indicato nella predetta interrogazione) la coppia costituita da C.I. e B.A. è stata [...] oggetto di insulti e [...] di un’aggressione fisica [...] da parte [...] di un

gruppo di persone che si erano radunate all'esterno di una sala da gioco ivi ubicata in quanto ai danni di uno di costoro era appena stata asportata la vettura. [...] le lesioni personali subite dalla persona offesa risultano guaribili in giorni 3. Quest'ultima ha inteso precisare che, in 3 anni di frequentazione di tale zona della città, non si era mai verificato alcun simile episodio.

Il fascicolo è stato immediatamente iscritto a modello 21 per artt. 582 e 604 ter cp [...]”.

Inoltre, dalle comunicazioni ricevute dalla Prefettura di Milano, coloro che sono stati identificati quali autori dell'aggressione – di nazionalità albanese e italiana – non risultano aderenti a compagini ideologicamente orientate.

Sono attualmente in corso le indagini preliminari.

Tanto premesso sulla vicenda giudiziaria, le condotte omofobe, comunque declinate, sono inaccettabili, in quanto ledono la dignità delle persone e, pertanto, vanno duramente condannate, in quanto calpestano la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e la nostra Costituzione.

Prima ancora di scomodare le fonti sovranazionali e in particolare l'articolo 14 della CEDU che sancisce il divieto di discriminazione, anche *«in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione»*, basti solo ricordare il presidio costituzionale dell'articolo 3, posto a tutela di beni giuridici di fondamentale portata quali l'uguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini senza alcuna distinzione anche di sesso.

La dignità sociale – quale principio fondamentale sempre più frequentemente rinvenibile sia nelle Carte fondamentali sia nelle pronunce delle Corti supreme – come del resto affermato ripetutamente dalla stessa Corte Costituzionale, *“è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo”* (Corte Cost., sent. 11 luglio 2000 n. 293), un valore *“supremo”* e intangibile (Corte Cost., sent. 19 novembre 1991 n. 414).

È, pertanto, una priorità per tutte le Istituzioni combattere ogni forma di discriminazione, violenza e intolleranza ed investire sulla prevenzione e sul supporto alle vittime, ad ogni livello e in tutte le sedi, anche e soprattutto quelle internazionali.

Purtroppo, in molte Nazioni del mondo vengono ancora perpetrati persecuzioni ed abusi in base all'orientamento sessuale che, tuttavia, devono essere fermamente contrastati.

Ed è per tale motivo, che lo scorso 17 maggio 2023, nella “Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia”, tutte le compagini politiche all'unanimità hanno votato, al Senato, la mozione contro l'omofobia, che ha impegnato il governo a *"sostenere nelle competenti sedi istituzionali europee ed internazionali un'ampia coalizione di Stati per promuovere la depenalizzazione universale delle condotte relative a rapporti consensuali tra persone adulte dello stesso sesso e a garanzia del rispetto dei diritti umani universali"*.

Impegno che questo Governo sta portando avanti con determinazione, anche dal lato interno, sul fronte della prevenzione e del supporto alle vittime, a partire dallo sblocco delle risorse necessarie per il rifinanziamento dei centri contro le discriminazioni.

Con specifico riferimento alla normativa penale, in materia antidiscriminatoria la normativa italiana ha recepito le sollecitazioni sovranazionali introducendo, con il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, nel Capo relativo ai «Delitti contro la libertà individuale» del codice penale, la Sezione I *bis* intitolata «Delitti contro l'uguaglianza», composta dagli articoli 604 *bis* e 604 *ter*, così giungendo alla consacrazione del c.d. “diritto a non essere discriminati”, diritto riconosciuto a livello internazionale all'art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), all'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (1950) ed all'art. 2 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966).

Con riferimento specifico al contrasto a qualsivoglia condotta omofoba, la *connotazione omofobica* di una condotta di reato è già suscettibile di inquadramento, con corrispondente carico sanzionatorio, nell'aggravante dei *motivi abietti e futili* di cui all'articolo 61 n.1 del codice penale: è infatti pacifico, sia in dottrina che in

giurisprudenza, che tale circostanza soggettiva attribuisce rilievo al movente dell'azione criminosa, legando l'aumento di pena ad un particolare disvalore d'azione.

Invero, se è *abietto* il motivo che, secondo il comune sentimento, è ripugnante o spregevole, e *futile* il motivo sproporzionato all'entità del reato commesso, appare pacifico che la valorizzazione applicativa della connotazione omofobica di un reato, allorquando emerga a livello processuale, è congruamente soddisfatta attraverso la contestazione dell'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

Invero, un'interpretazione costituzionalmente orientata consente di ricondurre il *movente omofobico* al *motivo abietto*, ove si consideri che la qualificazione di ripugnanza e spregevolezza può essere parametrata anche alla negazione del principio di uguaglianza, nonché della dignità umana della vittima (cfr. Cass. pen., sez. I, 5.8.2008 n. 32851, Sapone, secondo cui “*per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano*”; in termini, Cass.pen., sez. I, 13.2.2006 n. 5448, Calì).

Del resto, i motivi connotati da dispregio e negazione dei fondamentali valori della persona sono unanimemente qualificati come abietti (cfr. Cass. pen., sez. I, 18.2.2010 n. 6587, Saleem, che ha qualificato abietto il movente dell'omicidio di una figlia fondato sulla negazione del principio di autodeterminazione della persona, nonché Cass. pen., Sezioni Unite, 9.1.2009 n. 337, Antonucci, che aggancia la valutazione di abiezione del movente alla negazione del principio di autodeterminazione).

Infine, va evidenziato che eventuali profili di *vulnerabilità concreta* possono essere adeguatamente valorizzati mediante l'aggravante della c.d. minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.: *l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa*), opportunamente invocabile ai fini di un compiuto adeguamento della fattispecie astratta alle peculiarità del caso concreto.

L'aggravante in questione è infatti applicabile quando l'agente approfitta di circostanze a lui favorevoli di tempo (oscurità, ora notturna), di luogo (località isolata, scarsamente accessibile alle forze dell'ordine) e di persona (debolezza fisica o psichica della vittima, età, o altra causa).

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)